

Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci (Il convocazione)

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 20.30, espressamente convocata in modalità online su piattaforma meet a causa dell'emergenza sanitaria Covid19, si è riunita in 2° convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente punto:

Approvazione Nuovo Statuto per Riforma del Terzo Settore

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 19 del vigente statuto sociale il signor. Guido Cantamessa, verbalizza la sig.ra Raffaella Zonca.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in *1a convocazione* è andata deserta e che sono state espletate le formalità previste dallo statuto relative alla convocazione dell'assemblea straordinaria, considerando che sono presenti

N. 66 soci:

Bolis Eliana, Catò Nadia, Orlandi Camillo, Urciuoli Ezio, Ghilardi Claudio, Bonfanti Giorgio, Nebbia Cristina, Daminelli Marcello, Da Costa Baia Alzira Maria, Zonca Raffaella, Seno Laura, Rota Alida, Manzoni Evelin, Carraro Alberto, Papis Licia, Vitalia Delia, Buccheri Giovanni, Cantamessa Sara, Tasseti Sara, Del Corso Barbara, Curti Gianpaolo, Carriero Francesca, De Nadal Milani Roseane, Schreinert Arthur, Vecchi Alessandro, Barzaghi Daniela, Gandossi Riccardo, Turani Michela, Spinato Rossana, Aceti Mauro, Pasquadibisceglie Luisella, De Luigi Andrea, Ioakeimidi Christos, Dobrotova Simona, Piazzalunga Dario, Oltolini Maurizio, Richter Angelika, Mucchetti Luca, Marabelli Serena, Bratelli Davide, Alborghetti Carla, Zaccheroni Mirko, Gualandris Marco, Pelizzoli Silvia, Del Sant Marco, Fanzaga Federica, Altomare Marco, Palma Sabrina, Capelli Carlo, Della Mussia Alessandra, Facchinetti Sara, Moioi Giulia, Polloni Davide, Suardi Andrea, Magri Benedetta, Capelli Giovanni, Archetti Massimo, Ghezzi Patrizia, Di Palo Fabrizio, Verdelli William, D'Ambrosio Caterina, Pantarotto Paolo, Silvestri Margherita

N. 16 deleganti dei seguenti soci:

Rocchi Laura, Zampolli Paola, Colleoni Mirko, Comini Norma, Cortinovis Ivan, Rossi Veronica, Vescovi Elisa, Innocenti Carmen, Magri Ivana, Zanolin Laura, De Petris Paola, Bonfanti Ester, Gritti Roberto, Mulazzi Sara, Caffi Edoardo Carlo Fausto, Bonfanti Cristina, Grigis Tamara

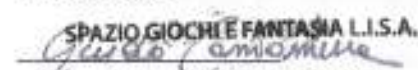
dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare il nuovo Statuto Associativo per la Riforma del Terzo Settore.

Vi è la richiesta di un socio di poter inserire una forma abbreviata della denominazione in "L.I.S.A. APS".

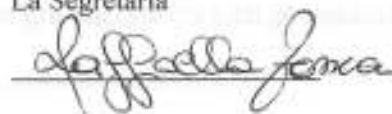
La modifica viene approvata e verrà aggiunta allo Statuto.

Lo Statuto viene approvato all'unanimità.

Il Presidente


C.F. 95086450160

La Segretaria



AGENZIA DELLE ENTRATE

Registrato a Ponte San Pietro

11-11-2020

Al n° 1560

Serie 3

Importo



Antonio Piro



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

"SPAZIO GIOCHI E FANTASIA L.I.S.A. LUSUS INFANTIAE SACRUM ASILUM (APS) – ente del Terzo Settore"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' denominata, ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione italiana, del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato anche solo "Codice del Terzo settore"), **un' associazione** con la seguente *denominazione* **"SPAZIO GIOCHI E FANTASIA L.I.S.A. LUSUS INFANTIAE SACRUM ASILUM APS – ente del Terzo settore"** altresì denominata **"L.I.S.A. APS"**, da ora in avanti denominata anche solo **"l'associazione"**, con *sede legale* nel Comune di **Almè** e con *durata illimitata*, e restando inteso che l'Associazione potrà utilizzare la locuzione "ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dopo l'intercorsa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2

(Scopi e finalità; ispirazione del proprio operato; attività)

Scopi e finalità dell'Associazione

2.1 **L'associazione non ha scopo di lucro; persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di mutualità o di scambio di beni o servizi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2.2 **Scopi e finalità dell'associazione sono in particolare:**

- a) **promuovere attività culturali**, di interesse sociale **con finalità educativa** e/o ricreativa e/o esperienziale e/o solidaristica;
- b) **promuovere progetti educativi ispirati alla pedagogia Steiner Waldorf** attraverso progetti socio culturali organizzati dalle famiglie e rivolti alle stesse, attraverso la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le parti coinvolte in tutti i processi socio culturali;
- c) **operare in collegamento con le realtà Steiner Waldorf** a livello regionale, nazionale ed internazionale;
- d) **operare ispirandosi alla triarticolazione dell'organismo sociale ideata da R. Steiner**, rispettando i **valori di libertà** per quanto riguarda la scelta pedagogica, quelli di **uguaglianza** per i diritti e di **fratellanza** per la parte economica;
- e) **promuovere la formazione di una comunità come sinergia sociale** tra tutti gli associati e sostenere la **collaborazione con il territorio** attraverso attività educative, culturali ed artistiche;

f) **proporre nuovi e originali spunti conoscitivi ed aggregativi**, per minori ed adulti, basati sulle ricerche, sugli studi e sulle esperienze proprie dell'antropologia, della pedagogia, dell'agricoltura biodinamica, delle arti e della medicina antroposofica di Rudolf Steiner;

g) **proporre alle famiglie partecipazione, conoscenza e formazione** con una particolare cura rivolta ai genitori che riconoscono l'importanza dell'autoeducazione e dell'educazione per poter aiutare i propri figli ad avere una crescita emotiva e sociale equilibrata ed armoniosa, e poter stimolare le riflessioni su ciò che i genitori possono fare per favorire un sano sviluppo del bambino;

h) **promuovere attività di cura, di rete tra famiglie, di sostegno, educazione, immersione in natura, ricreazione ed aggregazione di minori**, tramite la partecipazione dei familiari stessi, da intendersi anche in via allargata, nonché tramite il coinvolgimento di figure professionali di riferimento e l'apporto e la disponibilità di volontari,

i) **diffondere**, tra i minori e gli adulti, **uno stile di vita più a contatto con la natura e più sostenibile**, basato sulla ricerca del benessere della persona nella sua globalità e di relazioni positive, costruttive e rispettose tra le persone e con lo stesso ambiente;

l) **valorizzare l'autoproduzione e/o l'economia del dono**, gli acquisti condivisi di beni e cibo, **l'importanza del cibo**, lo **scambio comunitario**, il baratto, la **promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco**, incluse la **banca del tempo** di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, l'istituzione e/o l'aggregazione con **gruppi di autoproduzione**, anche energetica, **e/o l'acquisto solidale** di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 24;

m) promuovere lo sviluppo di progetti finalizzati alla **salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente** e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.

Ispirazione del proprio operato associativo

2.3 L'Associazione ispira il proprio operato, e si richiama nel leale rapporto di interlocuzione con le istituzioni pubbliche, alla valorizzazione e concretizzazione, tra l'altro, dei seguenti principi e parametri normativi:

- i principi, le libertà, i diritti e gli obblighi, di rango costituzionale e/o internazionale,
- a) di solidarietà sociale (art.2 Costituzione italiana);
- b) di tutela del paesaggio e promozione della cultura (art.9 Cost. it.);
- c) della libera associazione senza autorizzazione (art.18 Cost. it.),
- d) del dovere e del diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost. it.),
- e) di agevolazione della famiglia, protezione accordata alla maternità, all'infanzia e alla gioventù (art. 31 Cost. it.),
- f) di autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost. it);

g) della responsabilità, del diritto e del dovere dei genitori o, se del caso, della famiglia allargata, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dargli, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che sono a lui riconosciuti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del 1991 (Art. 5 della predetta Convenzione internazionale);

h) del dovere degli Stati di rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi comprese le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali (Art. 8 della medesima predetta Convenzione internazionale);

i) del riconoscimento che la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori del fanciullo oppure, se del caso, ai suoi rappresentanti legali (Art. 18 predetta Convenzione);

l) del riconoscimento, da parte degli Stati, al fanciullo del diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica (Art. 31 predetta Convenzione);

- i principi normativi di rango primario, nonché le disposizioni, anche di rango secondario, e, se del caso, di carattere fiscale, positivizzate e/o previste

m) all'art. 1 del D.Lgs. 117 del 2017 (l'autonoma iniziativa dei cittadini per il concorso, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona);

n) all'articolo 2 del D.Lgs. 117 del 2017 (il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, la promozione e lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia, l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale);

o) le disposizioni, anche di favore e di maggior tutela, di carattere fiscale, incluse quelle di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che siano applicabili agli Enti Associativi;

p) gli art. 1, comma 2 (il riconoscimento, da parte della Regione, della famiglia quale soggetto sociale politicamente rilevante), art. 2, con particolare, ancorché non esclusivo, riferimento alle lettere f) (favore per uguaglianza di opportunità tra uomo e donna), h) (diritto di libera scelta della famiglia nonché del principio di sussidiarietà nel rapporto tra la famiglia e le istituzioni pubbliche), j) (promozione e sostegno delle iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, l'associazionismo al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani, dei disabili) ed l) (il sostegno regionale delle iniziative delle reti sociali tendenti, in una prospettiva di solidarietà e di mutuo aiuto, a sviluppare le capacità delle famiglie ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie funzioni educative e sociali), art. 4, comma 2, lettera d) (la realizzazione delle banche del tempo o di altre attività che favoriscano il mutuo aiuto tra le famiglie per l'espletamento delle attività di cura, sostegno e ricreazione del minore) della Legge regionale Lombardia nr. 23 del 1999 ("politiche regionali per la famiglia"),

q) al capo III ("promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo") e capo VI ("promozione dell'associazionismo familiare") della Legge regionale Lombardia nr. 1 del 2008 ("testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso").

Attività associative

2.4. Nello specifico, con l'intento di concretizzare i propri scopi e finalità, nonché ispirare il proprio operato ai principi normativi più sopra richiamati, l'Associazione **promuove e sviluppa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:**

1. Attività culturali, formative, artistiche, educative o ricreative di interesse sociale o ambientale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale coerenti con gli scopi e le finalità associative, **con particolare, ancorché non esclusivo, riferimento all'antropologia antroposofica e alle attività ad essa correlate**

2. Attività culturali e di ricerca quali tavole rotonde, convegni, conferenze, occasioni di riflessione, ricerche, progetti e sperimentazioni sui valori, principi e temi tutti del proprio statuto, nonché lo sviluppo e la promozione comunicative efficaci, di iniziative divulgative per promuovere e metter in circolo buone pratiche;

3. Attività di formazione quali corsi, gruppi di confronto tra pari, tavole rotonde moderate, percorsi di formazione per favorire un continuo processo di crescita personale degli adulti e in particolare di genitori, o di chi si occupa della cura familiare e dell'infanzia;

4. Attività di costruzione reti per creare, implementare e sostenere reti di progetto e coordinamento tra famiglie, realtà educative informali, scuole, associazioni, Istituzioni, enti e aziende; l'associazione si propone inoltre di mettere in contatto le suddette reti con le reti e i progetti europei ed internazionali, favorendo scambi e collaborazioni;

5. L'aggregazione di bambini dando loro possibilità di partecipare, insieme ai propri familiari, a progetti di educazione parentale diffusa, e/o ad attività esperienziali di esplorazione e conoscenza del territorio, del quartiere, della natura, durante tutto l'anno, così costituendo occasione di apprendimento ed educazione non necessariamente istituzionale, grazie e con l'apporto e la presenza, turnaria, secondo spirito di mutuo aiuto e fiducia, dei familiari, nelle attività di cura e custodia dei minori delle diverse famiglie partecipanti ai progetti educativi e/o esperienziali, unitamente all'apporto, qualificato e continuativo, di figure professionali di riferimento per ogni progetto ed, inoltre, la disponibilità di volontari;

6. l'organizzazione di occasioni di aggregazione e di confronto per le famiglie, dedicati a fasce d'età e bisogni diversi, come percorsi per mamme, papà e neonati, gruppi di gioco, di esperienza, di supporto all'autoapprendimento ed all'apprendimento manuale, teorico, ambientale, animico e spirituale, per bambini e adolescenti;

7. la promozione e la costruzione di una rete di famiglie che si sostenga con azioni di mutuo aiuto;

8. la realizzazione di attività editoriali ed eventi di sensibilizzazione quali la produzione di materiali didattici, promozionali e divulgativi;

9. la realizzazione di momenti, percorsi e progetti di aggregazione e di svolgimento di attività educative, didattiche, sportive, ricreative a favore di minori, adulti e famiglie durante selezionati periodi dell'anno;

10. la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione di percorsi di formazione per favorire un continuo processo di crescita personale degli adulti e, in particolare, dei genitori o di chi si occupa della cura familiare e dell'infanzia di una genitorialità e di un approccio, nella relazioni familiari e con i bambini, più consapevole oltre che ispirato alla risoluzione non violenta dei conflitti,

11. lo sviluppo, più in generale, di progetti di solidarietà all'interno delle famiglie non solo di carattere educativo, ma anche solo relazionale e/o con riferimento all'accudimento, e ciò sia tramite azioni di mutuo aiuto economico (scambio di materiali per la prima infanzia, giocattoli, vestiario, libri, autoproduzione, dono, etc.) che tramite azioni proprie della banca del tempo e/o iniziative di carattere auto produttivo;

12. lo sviluppo di progetti e buone pratiche per una vita sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, dall'autoproduzione all'espressione creativa tramite l'organizzazione di corsi, laboratori, seminari, pubblicazioni.

13. lo sviluppo di progetti ed interventi, percorsi formativi, esperienziali ed educativi in natura anche per adulti, anche sotto forma di campi di soggiorno o, comunque, di corsi, eventi e **progetti orientati a valorizzare il rispetto della legalità, il patrimonio culturale, la valorizzazione del paesaggio ed il rispetto dell'ambiente**, l'esperienza formativa, educativa, emotiva in contesti naturali, in proprio e/o con altre, associazioni, enti, gruppi (anche informali, individui), istituzioni, anche attraverso forme di gemellaggio, mutuo aiuto, visite esperienziali, progetti condivisi, incontri formativi;

14. l'organizzazione e gestione di attività ludiche, di educazione allo sport e/o di pratica di sport dilettantistici;

15. lo sviluppo, il sostegno o l'adesione, il coordinamento, la gestione di **attività di beneficenza, di sostegno anche a distanza, di cessione gratuita, di scambio, autoproduzione e valorizzazione di energie rinnovabili ed alimenti**, di sistemi di **cura naturali** o di prodotti farmaceutici, per la **riqualificazione di beni pubblici** inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

16. lo sviluppo di **attività diverse** da quelle indicate alle lettere precedenti, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117 del 2017).

2.5 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli Associati - Sostenitori)

3.1 L'Associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e all'ammissione dei singoli partecipanti ai progetti ed alle attività; non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; si può, del resto, dotare di Regolamenti con finalità di meglio precisare l'iter e i requisiti uniformi per diventare socio e/o per partecipare ai singoli progetti e alla singole attività associative, nel rispetto dei criteri ispiratori, valoriali, esperienziali ed organizzativi che si dà.

3.2 Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.3 Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.4 Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.5 L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, nel rispetto di eventuali Regolamenti interni adottati sull'ammissione e la partecipazione alla vita associativa. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 120 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere per iscritto che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

3.6 Lo *status* di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5; non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine; il mantenimento della qualifica di socio è, in ogni caso, subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti.

3.7 Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il

diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

4.1 Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, nel rispetto degli eventuali Regolamenti interni adottati;
- concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

4.2 Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni, le Delibere associative;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti;
- salvaguardare l'operato e l'immagine dell'Associazione, secondo un apporto e un approccio personale leale, trasparente e cooperativo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

5.1 La qualifica di associato si perde per *morte*, per *morosità nel pagamento della quota associativa*, *recesso* o *esclusione*.

5.2 L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, al versamento della propria quota associativa e/o del proprio contributo per il sostegno e la copertura economica finanziaria dei costi dei progetti e delle attività cui si è iscritto, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.3 L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, mediante raccomandata, la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa ed eventuali quote di contribuzione da lui dovute per la copertura dei costi di finanziamento e sostegno dei progetti, salva diversa deliberazione dell'Organo di Amministrazione.

5.4 I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*, così come quelle corrisposte per contribuire alla copertura economica finanziaria dei costi dei progetti e delle attività associative. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- L'Organo di amministrazione (altrimenti noto anche come Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- L'Organo di Controllo (se nominato).

ART. 7

(Assemblea)

7.1 Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 6 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.2 La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato all'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. Dalla prima alla seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

7.3 L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

7.4 L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- 7.4.1 *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 7.4.2 *approva il bilancio di esercizio*;
- 7.4.3 *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- 7.4.4 *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- 7.4.5 *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- 7.4.6 *delibera sull'impugnazione delle delibere dell'Organo di amministrazione* che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- 7.4.7 *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione*;
- 7.4.8 *determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione*;
- 7.4.9 *determina alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione*;
- 7.4.10 *approva eventuali altri regolamenti interni e/o codice di condotta*;
- 7.4.11 *rinnova l'intero Organo di amministrazione*, nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decadano;
- *nomina, per il ripristino del numero dei membri dell'Organo di amministrazione in caso di dimissioni o altre cause di decadenza dall'incarico di un solo consigliere, il consigliere sostituto che dura in carica fino alla naturale scadenza dell'Organo di amministrazione*;
- 7.4.12 *ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di amministrazione per motivi di urgenza*;
- 7.4.13 *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza*.

7.5 L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7.6 L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Il voto si esercita in modo palese. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un tecnico qualificato qualora l'Organo di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

7.7 Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

8.1 L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

8.3 In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- 8.3.1 eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- 8.3.2 sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- 8.3.3 formulare e/o specificare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 8.3.4 predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- 8.3.5 fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
- 8.3.6 fissare gli importi, le modalità di versamento e i termini delle eventuali quote di contribuzione alla copertura delle spese per l'organizzazione ed il funzionamento di specifici progetti ed iniziative associative;
- 8.3.7 individuare locali e luoghi, se del caso diversi ed ulteriori rispetto la sede legale ed operativa, in cui si svolgono le attività istituzionali;
- 8.3.8 predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- 8.3.9 deliberare l'ammissione e l'esclusione, in prima istanza, degli associati;
- 8.3.10 deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- 8.3.11 stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, incluse le assunzioni e gli incarichi remunerati;
- 8.3.12 consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominata;
- 8.3.13 attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o di categorie di atti determinati;
- 8.3.14 nominare, nel rispetto di eventuale Regolamento interno o anche delibera dell'Organo, che ne precisi i requisiti, i Componenti dell'organo consultivo ed operativo, di impronta tecnico-didattica, del così denominato *Collegio Incaricando i componenti della progettazione, direzione e svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.4.1 e 2.4.5, quando le predette attività coinvolgano minori.*
- 8.3.15 conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- 8.3.16 curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- 8.3.17 nomina in via provvisoria (salvo ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva), per il ripristino del numero dei membri dell'Organo di amministrazione in caso di dimissioni o altre cause di decadenza dall'incarico di un solo consigliere, il consigliere sostituto che dura in carica, salva la ratifica assembleare, fino alla naturale scadenza dell'Organo di amministrazione;
- 8.3.18 ratifica i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione che siano stati adottati dal Presidente o dal Tesoriere per motivi di urgenza;

8.4 L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*. La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. I componenti dell'Organo di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il componente che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

8.5 L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. E' riconosciuta la facoltà di intervento alle riunioni dell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per via elettronica certificata, purché sia possibile verificare l'identità del componente, che partecipa e vota. Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, intendendosi tali anche quelli partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione e/o votanti per via elettronica.

8.6 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.7 Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

8.8 La funzione e nomina del Tesoriere, ad accetto che per il primo mandato, è eventuale e può essere assunta da uno qualsiasi dei componenti dell'Organo di Amministrazione. Il Tesoriere, in qualità di delegato dell'Organo di Amministrazione, svolge una o più -in base al mandato e dalle Indicazioni specifiche ricevuto dall'Organo di amministrazione, e, se presenti, tenuto conto delle linee generali programmatiche adottate a riguardo dall'Assemblea dei soci- delle seguenti funzioni, improntando, in ogni caso, il proprio operato al criterio della

massima trasparenza: la tenuta ed aggiornamento dei libri contabili e le relative verifiche, la predisposizione del bilancio dell'associazione, la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, la predisposizione (dal punto di vista contabile) del rendiconto economico annuale e del bilancio di previsione, se previsti, la gestione (non l'apertura, né la chiusura) del conto corrente bancario e/o postale dell'Associazione. Gli incarichi del Tesoriere vengono deliberati dall'Organo di Amministrazione alla prima riunione utile di tale Organo successivamente al rinnovo dello stesso a cura dell'Assemblea dei Soci; il componente dell'Organo di Amministrazione della cui nomina a Tesoriere si vota non ha diritto al voto.

ART. 9 (Presidente)

9.1 Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

9.3 Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri dell'Organo di Amministrazione; provvede coadiuvato dal Segretario e dal Vice Presidente alla esecuzione delle delibere consiliari.

9.4 Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

10.1 L'Organo di controllo è composto da 3 membri, ed è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117 del 2017 o di altra normativa vigente che lo renda obbligatorio; è facoltà dell'Associazione, con apposita delibera di modifica statutaria, nominarlo anche in assenza dei requisiti che lo rendono obbligatorio.

10.2 I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.3 L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

14.1 L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*.

14.2 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli aderenti e dei privati;
- eredità, donazioni e legati, lasciti testamentari con beneficio di inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti dalla cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici;
- entrate derivanti dal pagamento di corrispettivi specifici per la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi ed i luoghi individuati per lo svolgimento delle attività istituzionali, mediante bar e esercizi similari, nonché le entrate derivanti dall'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, secondo quanto prevede ed entro i termini e le condizioni riservate alle Associazioni di promozione sociale dal comma 4 dell'articolo 85 del Codice del Terzo Settore e sue eventuali successive modifiche;
- entrate derivanti dalle attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, secondo quanto prevede ed entro i termini e le condizioni riservate alle Associazioni di promozione sociale dal comma 6 dell'articolo 85 del Codice del Terzo Settore e sue eventuali successive modifiche;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

15.1 L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

15.2 Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Libri)

16.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

16.2 Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta direttamente al Presidente dell'Organo che ne cura la tenuta, il quale dovrà mettere a disposizione la documentazione entro 15 giorni dalla richiesta del socio.

ART. 17 (Volontari)

17.1 I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

17.2 Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*, fatta salva la facoltà riconosciuta dal comma 4 dell'articolo D.Lgs. 117 del 2017. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

17.3 L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

18.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

18.2 In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai parametri normativi fissati dalla normativa vigente e allo stato individuati dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore (50% del numero dei volontari o 5% del numero degli associati).

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

19.1 In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

19.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.